



Ferrovie dello Stato  
UA 19/3/2009  
FS-DCRUO-RIPLA\LET\PI\2009\0  
000045

Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione  
Relazioni Industriali e Politiche del Lavoro

FAST  
Segreteria Nazionale  
Via Albona, n. 1  
00177 ROMA

**Oggetto: Posizione assicurativa-previdenziale dei ferrovieri provenienti dal Reggimento Genio Ferrovieri.**

Si fa riferimento alla Vs. lettera del 13.2.2009 – Prot. n. 928/1, con la quale sono stati chiesti chiarimenti in merito alla posizione assicurativa-previdenziale dei dipendenti che, anteriormente all'assunzione in FS, hanno prestato servizio militare volontario presso il Reggimento del Genio Ferrovieri.

Non entrando nel merito dei quesiti riferiti alla valutazione in pensione del servizio in questione, trattandosi di materia di esclusiva competenza dell'INPS, si precisa che la maggiorazione di 1/5 del servizio stesso prevista, sia ai fini di pensione che di buonuscita, dall'art. 17 della legge n. 187/1976 è applicabile nei confronti dei dipendenti che hanno prestato servizio come volontari, con percezione delle indennità di istituto, presso il Genio Ferrovieri successivamente alla data di entrata in vigore della legge citata (11.5.1976), nonché nei confronti dei dipendenti che, anche se arruolati in data antecedente, prestavano il servizio in parola alla data dell'11.5.1976.

Per quanto attiene in particolare al computo di detto servizio – e relativo aumento di valutazione – ai fini della determinazione dell'importo dell'indennità di buonuscita virtualmente spettante alla data del 31.12.1995, si fa presente che, in base alle disposizioni a suo tempo emanate in coerenza con la surriferita normativa, il periodo di detto servizio militare prestato con iscrizione all'I.N.P.D.A.P. è stato valutato mediante "riunione" dei servizi in base alla legge n. 771/1949, mentre il periodo di servizio reso senza iscrizione al suddetto Istituto – come tutti gli altri tipi di servizio militare non valutabili gratuitamente secondo detta normativa – poteva essere computato, a domanda, mediante riscatto a titolo oneroso in base alla legge 6.12.1965, n. 1368 ed alle successive disposizioni emanate in materia, fermo restando la possibilità di accoglimento esclusivamente delle domande presentate entro il 31.12.1995, ovvero fino alla data in cui per il personale ferroviario ha operato l'istituto dell'indennità di buonuscita regolato dalla legge n. 829/1973.

Con la cessazione dell'operatività di tale istituto, sostituito con effetto dal 1.1.1996 dal TFR di cui all'art. 2120 c.c., sono infatti diventate inapplicabili tutte le connesse norme di legge sul computo (a domanda o d'ufficio) mediante riunione, ricongiunzione o riscatto, dei periodi e servizi pregressi a vario titolo prestati.

Nei termini e alle condizioni sopra riportate, pertanto, il servizio in questione - e la relativa maggiorazione - sono stati valutati ai fini della determinazione dell'importo lordo dell'indennità di buonuscita maturato alla data del 31.12.1995 e confluito nel TFR in base all'Accordo del 1°.2.1996.

Distinti saluti.

Domenico Braccialarghe

